

CONTENUTI

TITOLO 1. GENERALITÀ

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Finalità
- Art. 3. Definizioni
- Art. 4. Leggi/Norme statali
- Art. 5. Leggi/Norme regionali

TITOLO 2. PRESCRIZIONI TECNICHE

- Art. 6. Criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee
- Art. 7. Norme tecniche per la realizzazione di polifore
- Art. 8. Lavori nel sottosuolo
- Art. 9. Tecnologie non invasive e riuso di infrastrutture
- Art. 10. Rinvenimenti
- Art. 11. Edifici ed attrezzature destinate ad impianti tecnologici
- Art. 12. Reti di servizi pubblici - Volumi tecnici ed impiantistici
- Art. 13. Misure di salvaguardia per la captazione di acqua potabile
- Art. 14. Modalità di rappresentazione grafica

TITOLO 3. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 15. Programmazione
- Art. 16. Conferenza dei servizi
- Art. 17. Concessioni, presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo
- Art. 18. Regime tariffario e sanzionatorio
- Art. 19. Spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali e somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze
- Art. 20. Reti di telecomunicazioni: criteri e modalità per la concessione dell'uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali
- Art. 21. Norme transitorie

TITOLO 1. GENERALITÀ

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i Comuni, nell'azione di gestione del Sottosuolo, devono assumere le disposizioni del “Piano Urbano di Gestione dei Servizi nel Sottosuolo” (PUGSS), nei modi e nei tempi previsti dalla Legge, nonché dotarsi di un Regolamento Generale in cui vengono stabilite le procedure e le norme tecniche destinate a disciplinare gli interventi che hanno luogo nel sottosuolo del territorio comunale. Tale Regolamento permette inoltre l'introduzione e la gestione delle concessioni e degli oneri di concessione per le attività che riguardano il sottosuolo.

Il presente Regolamento, in base alle linee guida della D.P.C.M. del 3 marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” (Direttiva Micheli), disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell'impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, nonché all'esigenza di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità del traffico urbano veicolare e pedonale. Vengono inoltre specificati, secondo quanto previsto dall'art. 3, lett. c), comma 3 del Regolamento Regionale n. 3 del 28 febbraio 2005:

- criteri localizzativi delle infrastrutture sotterranee,
- criteri realizzativi delle infrastrutture sotterranee,
- esplicitazione delle tecniche di scavo,
- esplicitazione delle tecniche di realizzazione,

nonché quant'altro successivamente indicato dal più recente Regolamento Regionale n. 6 del 15 febbraio 2010 “Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18).

Il presente Regolamento, unitamente all'Appendice 6 al PUGSS “Tecniche di realizzazione di sottoservizi”, ha per contenuto le disposizioni relative alla posa, nelle sedi stradali e nelle aree di uso pubblico comunali, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, degli impianti sotterranei di seguito elencati:

1. rete di approvvigionamento idrico (acquedotti),
2. rete di smaltimento delle acque (condutture fognarie),
3. rete elettrica (Illuminazione Pubblica, elettrodotti AT, impianti semaforici),

4. rete gas (condotte per la distribuzione di gas-metano, azoto, ossigeno),
5. rete di distribuzione degli idrocarburi (oleodotto),
6. rete per le telecomunicazioni (linea Telecom).

nonché le modalità di attuazione delle funzioni di coordinamento tra Comune, aziende ed enti proprietari o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi di cui sopra esistenti nel territorio del Comune.

I tracciati delle reti, come riportati nella cartografia allegata al PUGSS, sono realizzati per un utilizzo operativo connesso all'esercizio degli impianti, risultano pertanto puramente indicativi e non possono essere considerati attendibili per l'acquisizione di informazioni relative all'esatto posizionamento dei servizi, specialmente di quelli interrati. Le esatte posizioni delle condotte posate sul territorio comunale devono essere verificate in loco ogni qual volta si renda necessario eseguire lavori nel sottosuolo.

Allo stato attuale, non disponendo di informazioni complete sullo stato di fatto delle infrastrutture esistenti, non è possibile completare con le specifiche tecniche il rilievo e la mappatura georeferenziata di tutti i sottoservizi presenti sul territorio comunale; la non individuazione, negli elaborati cartografici allegati al PUGSS, di una infrastruttura sotterranea, non è pertanto strettamente comprovante la reale assenza nel sottosuolo del tracciato di rete in questione. Ad esempio, i cavi elettrici e le tubazioni sotterranee per trasporto ossigeno in concessione alla Società Zincossigeno S.p.A., ora appartenente al Gruppo Sapio, non sono più attivi; le reti sono attualmente dismesse ed il loro tracciato nel sottosuolo, se ancora esistente, non è conosciuto. Analogamente, non sono ad oggi documentati i tracciati delle reti Enel MT e BT, che risultano attivi sul territorio ma non ancora forniti dal gestore del servizio, pertanto è opportuno precisare che la mancata rappresentazione cartografica della rete Enel MT o BT non ne giustifica la sua reale assenza sul territorio, che deve essere sempre verificata in loco prima dell'inizio di ogni lavoro nel sottosuolo.

Art. 2. Finalità

L'obiettivo primario del presente Regolamento, predisposto per definire i compiti e le regole comunali, è quello di fissare le modalità e l'insieme delle azioni autorizzative e di gestione in modo da permettere un corretto rapporto tra l'Ente Pubblico, gli altri Enti ed i gestori dei servizi.

Le disposizioni del presente Regolamento sono, in linea generale, dirette a:

- assicurare la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo comunale,
- prescrivere i modi ed i termini per la posa in opera di reti o tratti di reti di nuova installazione, nonché il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione, potenziamento o manutenzione,
- introdurre e gestire le concessioni e gli oneri di concessione per le attività che riguardano il sottosuolo.

Nello specifico, il Comune si impegna a perseguire le finalità esplicitate nella Direttiva Micheli del 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici":

- ridurre al minimo lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo, con il conseguente smaltimento del materiale di risulta, il conferimento in discarica ed il successivo ripristino della sede stradale,
- promuovere scelte progettuali e modalità di posa innovative e tali da salvaguardare la fluidità del traffico.

Allo stato attuale, richiamando quanto già specificato all'articolo precedente, non si dispongono di informazioni complete sullo stato di fatto delle infrastrutture esistenti, in special modo delle reti Enel MT e BT, pertanto non è possibile completare con le specifiche tecniche il rilievo e la mappatura georeferenziata di tutti i sottoservizi presenti sul territorio comunale. Alla luce di quanto appena detto è pertanto opportuno precisare che il presente documento, come la Relazione Generale che accompagna, ha come obiettivo quello di proporre delle linee guida per la gestione delle reti tecnologiche del sottosuolo, che potranno opportunamente evolversi per fasi successive mediante ulteriori approfondimenti di carattere tecnico, per le quali l'Amministrazione comunale potrà avvalersi delle professionalità più opportune e convenienti ivi comprese le aziende operanti nei vari settori interessati.

Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, per infrastrutture comunali si intendono in generale i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti ed ogni altra struttura di proprietà del Comune, anche non sotterranea, affidata in gestione a soggetti terzi ed utilizzabile per il passaggio di reti.

Nel presente documento si fa riferimento alle terminologie definite dalla normativa di riferimento e di seguito riportate:

- *trincea*: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime,
- *polifora*: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete,
- *strutture polifunzionali*: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari servizi:

- in trincea, previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto marciapiedi o altre pertinenze stradali,
- in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di impianti,
- in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianti devono essere conformi con le norme tecniche UNI - CEI di settore ed anche con le indicazioni tecniche di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 13 della Direttiva del 3 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle Aree Urbane ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione degli impianti nel sottosuolo è effettuata dal Comune in sede di apposita conferenza dei servizi e concordata con le aziende in funzione delle aree interessate e delle dimensioni o potenzialità degli impianti stessi.

Di seguito si forniscono ulteriori terminologie definite dalla normativa di riferimento e in parte riportate anche nel testo del presente documento.

Aziende Erogatrici: soggetti che operano, sulla base di specifiche convenzioni, per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di loro competenza, in armonia con gli indirizzi del Comune e degli interventi sulla reti stradali. Tali aziende sono le Società e gli Enti di qualsiasi natura giuridica assegnatari dei servizi a rete.

Aziende Operatrici: soggetti che realizzano le nuove reti e le infrastrutture nel territorio comunale dopo regolare autorizzazione.

Bassa pressione (BP): pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal Decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 edizione settembre 1998:

- non superiore a 0,04 bar (7^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
- non superiore a 0,07 bar (7^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto.

Distanze di prima approssimazione (Dpa): fasce di rispetto delle linee elettriche di alta tensione (AT), calcolate mediante proiezione a terra di porzioni omogenee di elettrodotto.

Ente concedente: Comune di Treviglio.

Esercizio: utilizzazione degli impianti secondo procedure codificate dal Gestore. In particolare, dell'esercizio fanno parte:

- la conduzione ed il controllo degli impianti;
- il pronto intervento;
- la messa fuori servizio ed in sicurezza degli impianti;
- le ispezioni sugli impianti.

Galleria polifunzionale: passaggio percorribile destinato a contenere servizi a rete.

Manufatto interrato (o impianto): struttura costituita da gallerie polifunzionali o polifore (cavidotti), da installarsi, ove possibile, sotto i marciapiedi della sede stradale, destinata a contenere le reti dei servizi sotterranei.

Media pressione (MP): pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal Decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 edizione settembre 1998:

- superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4^a, 5^a e 6^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
- superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4^a, 5^a e 6^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto.

Polifora (o cavidotto): manufatto costituito da più tubi interrati (detti anche tubazioni o canalizzazioni) destinati a contenere i servizi.

Reti dei servizi sotterranei contenute negli impianti:

- reti di distribuzione dell'acqua (escluse adduttrici, alimentatrici primarie e tubazioni aventi diametro > 200 mm);
- reti di distribuzione del gas (escluse linee primarie, condotte di media pressione e tubazioni aventi diametro > 200 mm);
- reti di distribuzione dell'energia elettrica (escluse linee elettriche ad alta tensione ≥ 15 kV);
- reti di telecomunicazioni;
- reti elettriche per impianti semaforici e di telesorveglianza;
- reti elettriche di pubblica illuminazione;
- reti di teleriscaldamento (escluse adduttrici, alimentatrici primarie e tubazioni aventi diametro del rivestimento esterno > 200 mm e solo all'interno di gallerie polifunzionali)

Suolo pubblico: sedime stradale e relativo sottosuolo appartenente al demanio comunale, comprese le aree destinate ai mercati (anche attrezzati) ed il suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime.

Linea elettrica: elemento costituente la rete elettrica formata dai conduttori per il trasporto dell'energia elettrica; può essere aerea (con conduttori abitualmente nudi, a volte isolati) o interrata (cavo).

Terna: linee elettriche che trasportano energia elettrica con tre diversi conduttori o fasci di conduttori, uno per ogni fase.

Ufficio per il sottosuolo: organo interno del Comune con funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo e le interlocuzioni con l'Osservatorio regionale Risorse e Servizi.

Art. 4. Leggi/Norme statali

1. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999

La Direttiva Micheli disciplina l'uso generale del sottosuolo per finalità pubbliche ed ha come obiettivo la valorizzazione degli spazi di superficie rispetto ai quali gli spazi nel sottosuolo risultano complementari. Per "uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche" deve intendersi l'utilizzo del sottosuolo per i sottoservizi impiantistici, i locali tecnici, la realizzazione di sottopassaggi pedonali o veicolari, la realizzazione di spazi pubblici con finalità commerciali, la realizzazione di autoparcheggi interrati, la realizzazione di reti di viabilità, la realizzazione di reti di trasporto pubblico. Gli spazi del sottosuolo dovranno essere:

- ventilati anche a mezzo di prese d'aria e/o intercapedini adeguatamente protette,
- illuminati artificialmente e/o naturalmente,
- identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica,
- conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella relativa a misure di sicurezza dei sistemi antincendio.

Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi della occupazione del suolo e non deve costituire elemento di possibile limitazione futura. Il ripristino delle manomissioni di suolo pubblico deve sempre essere effettuato a regola d'arte. Per quanto concerne le strutture polifunzionali esistenti (gallerie, cunicoli ed altri impianti), il Comune, d'intesa con le Aziende interessate, deve monitorare tali strutture nel proprio territorio. Non potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. Laddove le strutture polifunzionali esistenti siano ritenute dal Comune utilizzabili, il Comune stesso non autorizzerà la nuova sistemazione dei servizi in trincea su percorsi paralleli o limitrofi, "ad eccezione degli eventuali interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale" (art. 6 - comma 9 della Direttiva Micheli). Il corrispettivo per l'uso di dette infrastrutture deve essere rapportato ai minori costi che l'operatore affronta rispetto alla posa dei cavi direttamente interrati.

2. D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

La disciplina degli attraversamenti stradali, come modificata dall'art. 54 del D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996, concernente il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", è la seguente:

- gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi

manufatti o in cunicoli e pozzetti; sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.

- I cunicoli, le gallerie di servizio, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.
- Le occupazioni longitudinali in sottoterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative.
- Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sottoterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione.
- Senza la preventiva concessione dell'ente proprietario non possono essere effettuati attraversamenti od uso della sede stradale e delle relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni sia aeree che in cavo sottoterraneo, sottopassi e sovrappassi, telefoniche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi; o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà stradale.
- Le opere suddette devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
- Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità e previo accertamento tecnico.
- Gli oneri sono stabiliti dall'ente proprietario.

3. *D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - successive modificazioni (D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996)*

All'Art. 66 del D.P.R. n. 495 vengono definiti in dettaglio gli interventi sugli attraversamenti in sottoterraneo o con strutture sopraelevate.

4. *D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada*

Contiene indicazioni di varia natura, nonché le prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da eseguirsi nel sottosuolo pubblico. In particolare al comma 1 dell'art. 28 "Obblighi dei concessionari di determinati servizi", viene sancito che *"i concessionari di [...] linee elettriche telefoniche, sia aeree che sotterranee, di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'Ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione"*.

5. *L. 241/1990*

Il Comune deve provvedere, di concerto con gli enti interessati, a convocare una riunione con le aziende per la pianificazione degli interventi. Nel corso di tale riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal Comune, dagli enti interessati e dalle aziende, e il Comune, sulla base delle suddette risultanze, deciderà sull'opportunità di provvedere a convocare una apposita conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5. Leggi/Norme regionali

1. *Regolamento Regionale n. 6 del 15 febbraio 2010 “Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18).*

Tale provvedimento, che modifica ed abroga il precedente Regolamento del 2005, prevede linee guida specifiche riguardanti la pianificazione e l’omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture del sottosuolo, raccolte in due allegati tecnici utilizzabili dalle Amministrazioni locali per la predisposizione del PUGSS e l’implementazione di una banca dati delle reti di sottoservizi. In particolare, con il primo allegato vengono proposte linee metodologiche e criteri guida per la redazione dei PUGSS; tra i criteri che la Regione ritiene che i Comuni debbano osservare vi è la ripartizione dei Piani in tre parti specifiche e ben caratterizzate: il Rapporto Territoriale, l’Analisi delle Criticità ed il Piano degli Interventi. Rispondendo ad altra necessità, sono inoltre individuati i criteri utili per la costituzione degli Uffici del Sottosuolo, già previsti dalla Direttiva Micheli. Con il secondo allegato si forniscono indicazioni e specifiche tecniche per l’implementazione di un database delle reti di sottoservizi, con l’obiettivo di realizzare l’omogenea mappatura degli impianti nel sottosuolo.

2. *L.R. 11/3/05 n. 12 – Legge per il Governo del Territorio*

Il PUGSS integra, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, il Piano dei Servizi (art. 9 - comma 8 della L.R. 12/05), che è uno dei tre documenti di base del Piano di Governo del Territorio. (art. 7 della L.R. 12/05). Al comma 8 dell’art. 9 “Piano dei Servizi”, viene specificato che “*il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), di cui all’art. 38 della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003*”.

3. *Regolamento Regionale 28/2/2005 n. 3 – Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale*

Dalla lettura di tale Regolamento, nonché della D.P.C.M. del 3 marzo 1999, emerge che il sottosuolo urbano, inteso come spazio dove vengono installate le reti tecnologiche vitali per l’esistenza della città, costituisce una risorsa preziosa

che, come tale, va conosciuta, controllata e gestita; le attività necessarie a costruire, far funzionare e rinnovare le reti tecnologiche installate nel sottosuolo devono essere regolate da un opportuno strumento di gestione e pianificazione, il PUGSS appunto, che interferisca il meno possibile con le attività del Comune che hanno luogo sulla superficie. All'art. 12 in particolare, il Regolamento Regionale 3/05 prevede che il Comune istituisca l'Ufficio per il Sottosuolo quale struttura tecnica comunale per il sottosuolo stradale, al fine di gestire il sistema informativo e le attività di concessione e di controllo.

4. *L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 - Disciplina dei servizi locali di interesse generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di utilizzo del sottosuolo*

La L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 detta le norme in materia di disciplina dell'utilizzo del Sottosuolo: l'art. 38, in particolare, riprendendo i contenuti del DPCM del 3 marzo 1999 del Dipartimento delle Aree Urbane (Direttiva Micheli), prevede l'obbligo per i Comuni, di dotarsi del PUGSS e del relativo Regolamento. All'art. 37 vengono riportate le competenze della Regione, che comprendono, tra l'altro, "l'individuazione dei criteri guida in base ai quali i Comuni redigono il PUGSS". L'art. 38, riprendendo i contenuti della Direttiva Micheli, prevede l'obbligo – per i Comuni – di dotarsi del cosiddetto "Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo" e del relativo Regolamento. All'art. 39 si specifica che la realizzazione delle infrastrutture è opera di pubblica utilità assimilata ad urbanizzazione primaria ed è subordinata all'autorizzazione. Al comma 4, inoltre, si definisce che le disposizioni si applicano per la realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti o integrazioni di quelli già esistenti. Questi interventi sono occasione di miglioramento del sistema urbano.

5. *L.R. n. 1 del 15 gennaio 2001 - Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico*

L'art. 7 di questa legge sostituisce l'art. 22 della L.R. n. 51 del 1975, per quanto concerne la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale nel Piano dei Servizi.

6. *L.R. n. 51 del 14 aprile 1975 - Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico - successive modifiche*

L'art. 22 della L.R. n. 51, tra le varie disposizioni, prevede che:
al fine di assicurare una razionale distribuzione di attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio comunale, il Piano Regolatore Generale contiene, in allegato alla relazione illustrativa, uno specifico elaborato, denominato Piano dei Servizi, che documenta lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l'utilizzo di tali servizi e precisa, nel rispetto delle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo, dei piani territoriali regionali o sovracomunali, le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da realizzare nel periodo di operatività del piano regolatore generale, dimostrandone l'idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità.

TITOLO 2. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 6. Criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee

Le infrastrutture devono possedere i requisiti previsti dall'art. 6 del R. R. n. 3 28/2/05 e devono essere realizzate secondo i criteri definiti dagli articoli 7 e 8 del R. R. n. 3 del 28/2/05 e dall'art. 39 della L.R. n. 26/03.

L'infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità ed è assimilata, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria.

La gestione delle infrastrutture è regolata da una convenzione che il Comune stipula con le Aziende Erogatrici, sulla base delle disposizioni dell'art. 40 della L.R. 26/03.

Il Comune ha facoltà di trasferire a proprie spese i servizi a rete delle varie Aziende Erogatrici nelle infrastrutture polifunzionali. In tal caso il Comune può imporre alle Aziende Erogatrici, oltre alla tariffa per l'utilizzo dell'infrastruttura, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare il 50% delle spese medesime. L'onere sostenuto dalle Aziende Erogatrici per la realizzazione delle infrastrutture, nonché per i conseguenti spostamenti dei servizi, costituisce costo sostenuto nell'interesse generale per la realizzazione di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, ai fini del recupero tariffario secondo le determinazioni dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 481 del 14/11/1985 art. 2 comma 12 lettera e), in misura correlata alle opere progettate e autorizzate. Le infrastrutture devono essere concentrate a lato della viabilità veicolare prevedendo, per i marciapiedi al servizio delle aree urbanizzate, larghezze non inferiori a metri 4 sia per la viabilità di quartiere che di scorrimento. La scelta di tale larghezza sarà adottata nelle zone di nuova urbanizzazione e nelle zone già urbanizzate ma soggette ad interventi di rilevante ristrutturazione urbanistica.

La tipologia preferenziale di posa degli impianti nel sottosuolo è costituita da polifere o in trincea, dimensionati in modo da poter ricevere, oltre agli esistenti, gli impianti necessari all'erogazione di prevedibili nuovi servizi pubblici.

L'utilizzazione di polifere posate contestualmente alla realizzazione delle restanti opere di urbanizzazione, quali la rete dell'acquedotto, del gas metano e della

fognatura nel sottosuolo non interessato dalla viabilità veicolare, la predisposizione, ove possibile, e secondo le normative di settore delle derivazioni di utenza e/o di manufatti funzionali alla realizzazione degli allacciamenti agli immobili produttivi, residenziali, commerciali, comporta un notevole contenimento dei costi e dei disagi alla popolazione.

In alternativa, ed ove le destinazioni di piano lo consentono, possono essere utilizzate le aree a standard per l'ubicazione dei sottoservizi.

Saranno incentivate tecniche di posa non invasive per interventi relativi a rifacimenti di tubazioni esistenti e/o di nuova posa.

I gestori restano obbligati a realizzare i nuovi impianti e a spostare gli impianti esistenti all'interno dei manufatti realizzati ed a versare al Comune un canone.

La proprietà, manutenzione e sorveglianza dei manufatti restano in carico al Comune o al soggetto dallo stesso delegato, mentre ai gestori resta, nell'ambito della gestione del proprio servizio, la responsabilità il controllo, la manutenzione dei singoli impianti allocati.

I progetti tecnologici saranno sottoposti ai gestori in sede di conferenza dei servizi e recepiranno, per quanto possibile, le osservazioni tecniche espresse dai gestori stessi.

I gestori dei servizi pubblici a rete ed i privati dovranno fornire sia i disegni che i dati nei formati leggibili dai sistemi esistenti. Compatibilmente con le risorse disponibili, sarà implementato un apposito servizio informazioni con accesso remoto tramite reti telematiche.

I gestori dei servizi tecnologici, a lavori ultimati e per i quali sia stato redatto il progetto esecutivo, dovranno fornire al Comune su supporto magnetico il rilievo georeferenziato delle infrastrutture e dei manufatti posati.

Art. 7. Norme tecniche per la realizzazione di polifore

Per la realizzazione delle polifore è prescritto l'utilizzo di più tubazioni interrato (cavidotto a più tubi), con apertura di trincea o in alternativa con tecniche senza scavo a cielo aperto (microtunnelling).

I cavidotti sono posati generalmente sotto il marciapiede, o comunque nelle fasce di pertinenza stradale (banchine), in modo da ridurre al minimo il disagio alla circolazione stradale e permettere una più agevole distribuzione del servizio all'utenza.

Nel caso che, per la ridotta sezione del marciapiede o per l'alta densità delle reti esistenti di servizi o per mancanza del marciapiede, non siano possibili altre soluzioni, i cavidotti possono essere posati longitudinalmente sotto la carreggiata.

I cavidotti non devono mai essere posati, nel loro andamento longitudinale, al di sopra di altri servizi interrati.

Qualora debba essere adottata la posa sotto la carreggiata, i cavidotti devono essere disposti per quanto possibile in prossimità del bordo della carreggiata stessa, o, nel caso di presenza del marciapiede, in prossimità del cordolo delimitante lo stesso.

Gli attraversamenti stradali di vie con alta densità di traffico o la posa in zone con pavimentazioni di particolare pregio (piazze, vie nei borghi storici, ecc.) sono di norma da eseguire con la tecnica di microtunnelling.

In ogni caso nelle aree centrali, o comunque urbanizzate, nelle quali un intervento straordinario comporti l'interruzione dell'intera sede stradale, per una lunghezza di almeno 50 metri, le opere di ripristino devono essere l'occasione per realizzare, per quanto possibile, direttamente un cunicolo polifunzionale o una galleria, in relazione alla tipologia degli impianti allocabili e delle possibili esigenze future.

Per la costruzione di cavidotti in percorrenza od in attraversamento di ferrovie, tramvie, funicolari, autostrade, strade statali e provinciali, si richiama il rispetto alle norme specifiche in materia o, alle più restrittive prescrizioni dell'ente gestore o proprietario della strada o infrastruttura interessata, sia in merito alle modalità di richiesta dei permessi, sia alle modalità di posa e di effettuazione dei ripristini.

Per la realizzazione di cavidotti costituiti da file sovrapposte di non più di due tubi aventi diametro compreso tra 125 e 250 mm, la trincea di posa ha larghezza variabile tra cm 40 e cm 90.

La profondità di interramento valutata dall'estradosso del cavidotto ed il piano di calpestio del marciapiede o viario della carreggiata è variabile in funzione del tipo di servizio e delle corrispondenti norme specifiche.

Nel caso di posa in carreggiata la struttura è opportunamente progettata, realizzata e collaudata per sopportare i carichi stradali; inoltre il cavidotto è posato con profondità di interramento tale da essere comunque all'interno del terreno di sottofondo (parte del terreno naturale compattato su cui poggia lo strato di fondazione della sovrastruttura stradale) così da evitare eccessive sollecitazioni dinamiche dovute al traffico stradale.

Il cavidotto deve essere dimensionato con riferimento anche a future prevedibili necessità ed è realizzato con l'attenzione al massimo risparmio di spazio possibile in relazione all'ingombro nel sottosuolo.

Il cavidotto è posato su sottofondo di 5 cm di sabbia e, nella fase di riempimento della trincea, si rinfianca:

- con sabbia fino a 5-10 cm sopra la generatrice dei tubi più superficiali;
- oppure con bauletto in calcestruzzo dello spessore medio di 10 cm, misurato dalla direttrice esterna dei tubi.

La scelta tra le due alternative deve essere fatta in base alle caratteristiche della pavimentazione, alla profondità di posa ed ai carichi di progetto.

La tipologia dei tubi impiegati nella realizzazione del cavidotto è tale che con le modalità di posa sopra descritte possano essere in grado di sopportare i carichi stradali propri della strada in cui sono interrati.

I tubi in PEAD flessibili a doppia parete, corrugati esternamente e lisci internamente, sono conformi alle norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI EN 50086-2-4 (23-46) con resistenza a schiacciamento ≥ 450 N.

In alternativa si possono usare tubi in materiale plastico rigido, tipo pesante, con giunto a bicchiere, a norma CEI 23-29 con resistenza a schiacciamento di 1250 N; in questo caso è sempre necessaria la protezione con bauletto di calcestruzzo.

La presenza del cavidotto, nei tratti posati con apertura della trincea, deve essere segnalata tramite utilizzo di un nastro segnalatore interrato sulla verticale del servizio.

Il nastro segnalatore, di tipo indelebile, deve riportare in chiaro i dati relativi alla tipologia del servizio interrato.

L'impiego di pozzetti deve essere limitato al numero indispensabile.

I pozzetti, così come già detto per il cavidotto, sono di norma collocati su marciapiede, sono di tipo normalizzato in calcestruzzo vibrocompresso armato ad elementi modulari o monolitici.

Le dimensioni interne e le distanze tra pozzetti (passi) devono essere tali da consentire agevolmente l'infilaggio, la giunzione, il cambio di direzione e la derivazione dei servizi a rete.

Tutti i manufatti in C.A.V. rispondono a quanto previsto dalle vigenti norme italiane, in particolare dal D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.

In casi particolari, dovuti alle ridotte dimensioni del marciapiede od alla presenza di altri servizi interrati, in alternativa all'impiego di pozzetti di tipo normalizzato è ammessa la costruzione di camerette in c.a. gettato in opera.

Pozzetti prefabbricati, camerette e relative solette sono calcolati all'impiego in condizioni di carico stradale di 1^a categoria.

I dispositivi di chiusura dei pozzetti e delle camerette devono essere in ghisa sferoidale GS 500-7 a norma ISO 1083 (1987).

I chiusini sono inoltre conformi alla classe D400 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura >400 kN, dotati di semicoperchi incernierati al telaio e chiusura di sicurezza con chiave codificata.

Per l'impiego su marciapiede, per pozzetti di derivazione d'utenza (cm 40x40), sono ammessi chiusini conformi alla classe C250 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura >250 kN.

In caso di posa in corrispondenza di sedi stradali con pavimentazioni speciali in pietra naturale e/o prefabbricata, i chiusini devono essere del tipo "a riempimento".

In conformità al DM 24.11.84, i manufatti interrati predisposti per contenere le reti di distribuzione del gas sono sezionati da opportuni diaframmi e dotati di dispositivi di sfiato verso l'esterno, posti alla distanza massima di 150 m l'uno dall'altro e protetti contro l'intasamento.

Salvo più precise indicazioni in fase di rilascio della concessione di manomissione del suolo pubblico, per la realizzazione dello strato di pavimentazione superficiale si procederà in via indicativa, ma non limitativa nel seguente modo:

- gli scavi saranno riempiti con idoneo materiale arido stabilizzato, curando di ripristinare al meglio le caratteristiche del sottofondo, soprattutto con riferimento al suo grado di costipamento e della sovrastruttura stradale;
- le pavimentazioni stradali e le opere complementari manomesse dagli scavi o anche solo danneggiate dai lavori dovranno essere ricostruite a nuovo secondo le modalità e con i materiali prescritti;
- le pavimentazioni bituminose saranno di norma costituite da due strati di conglomerato bituminoso;
- tout-venant bitumato spessore cm 10-15 per la carreggiata e 8-10 per i marciapiedi;
- tappeto d'usura tipo bitulite spessore cm 3 per la carreggiata e cm 2 per i marciapiedi;
- i materiali lapidei delle pavimentazioni interessate dai lavori, così come i manufatti di arredo urbano e la segnaletica stradale eventualmente rimossi saranno ricollocati nella loro posizione. In caso di danneggiamento saranno sostituiti a nuovo;
- il ripristino della pavimentazione stradale dovrà estendersi, oltre che alla zona propria dello scavo, anche alle zone laterali, nella misura che il Settore Tecnico giudicherà necessaria al perfetto ripristino della pavimentazione stessa.

I tratti di strada o di marciapiedi manomessi per l'esecuzione dei lavori e ripristinati rimangono in carico all'Azienda per la durata di due anni, dalla data del ripristino degli stessi, per le ulteriori opere di manutenzione.

I lavori di manutenzione, sui tratti di strada o marciapiede manomessi, che si rendono necessari nei due anni, sono eseguiti da ditte incaricate dal Comune, dopo aver avvisato l'Azienda autorizzata a provvedere salvo che nell'area non siano intervenuti altri lavori autorizzati.

I costi economici per tale attività sono addebitati all'Azienda autorizzata, sulla base delle tariffe riportate in convenzione e aggiornate su base annuale. Allo scadere del biennio di impegno per la manutenzione, decade ogni onerosità verso l'Azienda.

Art. 8. Lavori nel sottosuolo

Nell'esecuzione dei lavori da eseguirsi nel sottosuolo pubblico, una volta ottenuta la debita autorizzazione, si dovrà:

- recare il minore impedimento possibile alla viabilità;
- collocare gli opportuni ripari, puntellazioni o segnali onde evitare sinistri ai passanti e danni alle cose;
- uniformarsi in ogni caso alle disposizioni che saranno prescritte nell'atto di autorizzazione;
- ripristinare i marciapiedi e le pavimentazioni delle vie o delle piazze pubbliche.

Prima di manomettere il suolo pubblico bisogna darne avviso alle imprese che posseggono condutture, cavi, tubazioni od altri manufatti interessanti i servizi pubblici, nonché uniformarsi alle istruzioni che dalle medesime verranno date allo scopo di prevenire ogni guasto alle condotte e loro diramazioni.

Chiunque voglia eseguire un'opera che tocchi il suolo pubblico, prima di dare inizio ai lavori deve adoperarsi a recingere il suolo destinato all'opera con materiali idonei, o comunque adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la tutela dei pubblici servizi.

Le porte o imposte ricavate nelle recinzioni provvisorie di cui al comma precedente, non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. Inoltre, gli angoli sporgenti dalle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere segnalate sia durante il giorno che durante la notte, secondo le prescrizioni contenute nel "Nuovo codice della strada" e nel relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione" (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992).

Tutte le strutture provvisorie del cantiere devono avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose; esse devono inoltre conformarsi alle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le operazioni di nuova posa o di manutenzione degli impianti verso spazi pubblici, devono cominciare non appena praticate le recinzioni di cui ai commi precedenti, quindi continuare senza interruzione in modo da essere compiute nel più breve tempo possibile, in special modo laddove si incaglia il passaggio pubblico. Tale termine potrà essere fissato dall'Amministrazione Comunale.

Quando si tratta di interventi di lieve entità, ci si può esimere dall'obbligo della recinzione provvisoria, limitandosi a collocare segnali che servano da visibile avvertimento ai passanti.

È altresì prescritta la costruzione della recinzione anche se si tratta di opere da eseguirsi su spazi privati, quando possono presentare pericolo per la pubblica incolumità.

Se la recinzione, secondo la già ottenuta autorizzazione, viene a racchiudere cartelli di indicazione stradale, targhe, manufatti, infissi e quant'altro di servizio municipale, bisogna darne avviso all'Amministrazione Comunale; uguale avviso dovrà essere dato nel caso in cui la recinzione dovesse impedire il libero esercizio di qualunque altro servizio pubblico.

Gli interventi da effettuare nelle strade cosiddette "sensibili", devono essere realizzati nel rispetto delle particolari prescrizioni in funzione delle specifiche caratteristiche di tale viabilità. Lungo tali strade sono prioritariamente favorite, ove possibile, le seguenti soluzioni:

- condivisione di infrastrutture sotterranee;
- condivisione di scavi;
- esecuzioni di minitrincee;
- posa di tubi nel sottosuolo mediante perforazioni teleguidate.

Per gli interventi manutentivi ed urgenti ogni gestore deve fornire al Comune copia della comunicazione in merito agli interventi da eseguirsi per verificare l'eventuale opportunità di interventi coordinati anche ai fini della sicurezza di cui al D.Lgs. 14.08.1996 n. 494 e al D.Lgs. 19.9.1994 n. 626. Detti interventi comprendono anche:

- a) rialzo chiusini;
- b) cambio contatori stradali, con modeste modifiche del pozzetto;
- c) manutenzione dei pozzetti e camerette senza modifica del piano viario;
- d) rifacimento strisce stradali e segnaletica orizzontale in genere;
- e) sostituzione muffole e colonnine stradali, comprese opere edili conseguenti;
- f) spostamento pali per pubblica illuminazione ed energia elettrica;
- g) posa di pali di sostegno di linee elettriche, di illuminazione pubblica e di paline semaforiche;
- h) infilaggi di cavi in canalizzazioni esistenti;
- i) scavi di assaggio atti a stabilire la posizione di servizi esistenti nel sottosuolo;
- j) posa cavi elettrici e telefonici in cunicoli o scavi di larghezza non superiore ad un metro per uno sviluppo non superiore a venti metri;
- k) interventi manutentivi su tubazioni di qualsiasi diametro o su cavi per scavi sviluppati non oltre venti metri;

- l) camerette e pozzetti di volume inferiore a un mc;
- m) allacciamenti alle reti di distribuzione che abbiano uno sviluppo non superiore a 20 metri.

Gli interventi di cui sopra alle lettere a, b, c, e, i, k, l, devono eseguirsi in un tempo non superiore a 48 ore. Quelli alle lettere j, m, in un tempo non superiore a 72 ore.

Per gli interventi urgenti o in emergenza, cioè gli eventi in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio, il Gestore, per garantire una tempestiva ed efficace gestione dell'emergenza interverrà immediatamente ed avviserà contestualmente il Comune dell'intervento in atto.

Art. 9. Tecnologie non invasive e riuso di infrastrutture

Per la posa, il risanamento e il riutilizzo delle reti tecnologiche e relativi alloggiamenti dovrà essere privilegiato l'impiego di tecnologie non invasive, ovvero di sistemi di scavo che, limitando il ricorso agli scavi a cielo aperto, riducano il danneggiamento del manto stradale.

Allo scopo di stimolare la posa coordinata di infrastrutture, saranno favoriti gli atteggiamenti virtuosi dei gestori che rendono disponibili per nuove pose alloggiamenti esistenti in sottosuolo.

Art. 10. Rinvenimenti

I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione all'Ufficio per il Sottosuolo, che a sua volta richiede l'intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi.

I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 11. Edifici ed attrezzature destinate ad impianti tecnologici

Gli edifici destinati a contenere impianti tecnici al servizio delle opere di urbanizzazione primaria, quali:

- le cabine di trasformazione dell'energia elettrica,
- le cabine di decompressione del gas,
- le piccole centrali telefoniche,
- le attrezzature necessarie per il sollevamento, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile,

potranno trovare collocazione in tutte le zone del territorio comunale a condizione che la loro realizzazione sia richiesta ed effettuata, oppure che la loro imprescindibile necessità sia dichiarata dall'ente gestore del servizio.

La norma di cui al comma precedente potrà trovare applicazione in tutti i casi in cui siano garantiti il rispetto delle norme igienico sanitarie e la sussistenza delle necessarie garanzie di sicurezza.

Qualora tali edifici risultino di modesta entità, la loro realizzazione non darà luogo ad alcuna verifica di possibilità edificatoria, ne' in termini di superficie ne' in termini di volumetria e non verrà imposta neppure l'osservanza della Distanza dai confini di proprietà (Dc) e della Distanza dal ciglio stradale (Ds) stabiliti dalle presenti norme per i diversi ambiti territoriali; per la distanza dalle strade sarà sufficiente il nulla-osta dell'Ente preposto alla gestione di ciascuna strada (Comune, Provincia, Anas, ecc.).

Si riterranno "di modesta entità" quegli edifici che presentino una Superficie lorda di pavimento (Slp) non superiore a 20,00 mq. ed una Altezza (Hm) non superiore a mt. 4,00.

Gli edifici in argomento dovranno in ogni caso essere progettati e realizzati con caratteristiche tali da consentirne l'armonico inserimento nell'ambiente circostante, sia esso di carattere urbano che agricolo.

Art. 12. Reti di servizi pubblici - Volumi tecnici ed impiantistici

Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi.

I punti di accesso alle camerette di ispezione ed i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.

Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

I volumi tecnici impiantistici destinati a contenere impianti tecnici al servizio delle opere di urbanizzazione primaria (cabine di trasformazione e/o distribuzione dell'energia elettrica, cabine di decompressione del gas, piccole centrali telefoniche, attrezzature necessarie per il sollevamento, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.

Tali manufatti non sono computati ai fini della verifica degli indici volumetrici e possono trovare collocazione in ogni zona del territorio comunale, alle condizioni e con le limitazioni stabilite dalla normativa vigente.

Ove possibile, tali manufatti verranno realizzati in sottosuolo, prevedendo le necessarie aperture per l'ispezione.

Art. 13. Misure di salvaguardia per la captazione di acqua potabile

Per ciò che concerne la previsione di future opere di captazione (pozzi) per scopi idropotabili:

- sulla base degli studi pregressi dovranno essere circoscritte aree a diversa potenzialità / vulnerabilità idrogeologica, quindi diversamente idonee ad ospitare impianti di captazione (pozzi);
- sulla base delle previsioni di Piano (ambiti di trasformazione del PGT) potranno essere evidenziate aree a diverso impatto sulle aree di cui al punto precedente;
- dalla sovrapposizione delle due aree di cui sopra si dovrebbero poter evidenziare il grado di interferenza tra aree idrogeologicamente idonee ed ambiti di trasformazione e quindi le aree residue disponibili per la futura realizzazione di pozzi;
- nelle NTA si dovranno inserire criteri di conservazione di dette aree e di prevenzione e protezione delle stesse dall'inquinamento;
- un primo criterio dovrà riguardare la necessità che gli interventi negli ambiti di trasformazione che ricadono in aree idrogeologicamente idonee, non precludano la futura realizzazione di pozzi: la pianificazione e la progettazione di detti interventi dovrà garantire la sussistenza di zone di dimensione almeno equivalenti a quelle di una zona di tutela assoluta (raggio 10 m);
- un secondo criterio dovrà riguardare le modalità di realizzazione degli eventuali interventi all'interno delle aree idrogeologicamente idonee od in prossimità di esse entro un raggio da definire, interventi che dovranno rispettare, a prescindere dal fatto che i pozzi ancora non esistono) le prescrizioni normalmente applicate alle aree di salvaguardia dei pozzi;
- un terzo criterio dovrà riguardare la progettazione di qualunque intervento nelle aree idrogeologicamente idonee, nell'ambito della quale l'Amm. comunale dovrà riservarsi un ruolo, se non esclusivo, almeno di controllo;
- un quarto criterio dovrà riguardare gli aspetti giuridici ed amministrativi e la definizione di oneri specifici per gli operatori che interverranno nelle aree idrogeologicamente idonee, nonché eventualmente di incentivo per gli stessi ad intervenire con criteri ulteriormente qualificati;
- ai fini della tutela e della salvaguardia delle future riserve di acqua potabile si possono considerare preferibili anche le fasce a verde facenti parte del "sistema del verde territoriale" ed eventualmente le fasce di rispetto stradale ricadenti negli ambiti di trasformazione, come aree ove il Comune e gli Enti gestori del pubblico acquedotto possono eseguire sondaggi e realizzare nuove opere di captazione dalle falde acquifere sotterranee per scopi idropotabili.

Tutti gli interventi edificatori e urbanizzativi eseguiti in queste aree, negli ambiti di trasformazione e nelle aree di completamento indicate nelle NTA, dovranno rispettare le direttive regionali attualmente stabilite dalla D.G.R. n.7/12693/2003 nonché le ulteriori prescrizioni applicate alle aree di salvaguardia dei pozzi idrici, in tali aree non potranno essere insediate attività insalubri di 1° classe né a forte impatto ambientale.

All'interno delle aree che verranno individuate anche sulla base degli studi specifici già predisposti ai sensi delle LL.RR. 41/97 e 12/05 e delle relative delibere attuative, come idrogeologicamente idonee alla creazione di nuovi pozzi e soggette a trasformazione urbanistica, gli interventi di trasformazione urbanistica potranno attuarsi nel rispetto dei criteri di conservazione, prevenzione e protezione relativi all'inquinamento di seguito precisati:

- dovranno essere sottoposti alla valutazione e all'approvazione dall'Amministrazione Comunale;
- negli ambiti di trasformazione, nella aree di completamento e di recupero non dovranno precludere la futura realizzazione di nuovi pozzi e pertanto si dovrà garantire la sussistenza di zone di dimensione almeno equivalenti a quelle di una zona di tutela assoluta (raggio 10 m) da definire in fase esecutiva;
- gli aspetti giuridici ed amministrativi e la definizione di oneri specifici per gli operatori che interverranno nelle aree idrogeologicamente idonee, nonché eventualmente di incentivo per gli stessi ad intervenire con criteri ulteriormente qualificati, dovranno essere definiti con apposita delibera comunale, che dovrà definire anche i contenuti minimi delle Convenzioni Attuative per gli interventi previsti all'interno di tali aree.

Art. 14. Modalità di rappresentazione grafica

La documentazione cartografica ed i relativi supporti informatici, funzionali alla mappatura e alla georeferenziazione delle infrastrutture e dei servizi di rete, sono informati alle “specifiche tecniche di cui all’accordo per l’Intesa Stato – Regione – Enti locali”, approvate con la D.G.R. n. 12652 del 7 aprile 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Gli operatori pubblici e privati, in quanto soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e dei servizi di rete, sono tenuti all’aggiornamento costante dei dati e delle informazioni.

I gestori dovranno assumere la cartografia comunale del sottosuolo, prevista dal D.P.C.M. del 3 marzo 1999, quale sistema di riferimento aziendale integrato, provvedendo alla mappatura e georeferenziazione delle proprie reti rispetto ad esso, con l’obiettivo di realizzare un archivio comunale integrato delle reti di sottoservizi e concorrendo ai costi connessi all’aggiornamento della cartografia comunale in misura percentuale pattuita con il Comune nell’ambito di un protocollo di accordo.

La base sarà costituita dalla cartografia generale già esistente disponibile su supporto informatico.

Gli interessati restano obbligati a fornire al Comune la cartografia delle proprie reti su supporto magnetico compatibile, nei seguenti formati propri degli elaborati di tipo GIS (Shape file) e di tipo CAD (es. DGN, DWG, DXF).

Al fine di rendere più facile l’identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione.

Tali modalità vanno rispettate sia nella rappresentazione grafica delle opere (quotatura, campitura, dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) che nella descrizione dei materiali impiegati.

Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e codificati e devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e codificati, in particolare:

- le quote interne ed esterne e di spessore, le quote di riferimento ai punti fissi e di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili;
- le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i parametri, il cui rispetto legittima l’esecuzione dell’intervento proposto;

qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve far riferimento alla quota numerica.

Tutti gli elaborati cartacei devono essere piegati secondo il formato Uni A4 e devono contenere in testata l'indicazione del tipo di intervento, la sua ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità e la firma dell'avente titolo e del progettista (con relativo timbro professionale).

TITOLO 3. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 15. Programmazione

Compete all'Amministrazione Comunale svolgere le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio.

Il Comune predispone il Piano Urbano di Gestione dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), nei modi e nei tempi previsti dalla Legge.

In termini di analisi, programmazione ed attuazione di quanto necessario per il corretto svolgimento delle proprie funzioni, il Comune identifica ed attua le seguenti fasi:

1. fase di pianificazione:
 - redazione di un PUGSS aggiornato rispetto allo stato di fatto rilevato,
 - predisposizione di un Regolamento definitivo,
 - organizzazione di un proprio Ufficio del Sottosuolo;
2. fase di attuazione degli interventi:
 - conseguenti aggiornamenti dello stato di fatto,
 - aggiornamento del PUGSS e dei suoi allegati;
3. fase di aggiornamento continuo:
 - monitoraggio dei sottoservizi,
 - adeguamento del PUGSS e del regolamento comunale.

Nell'attesa di assumere le disposizioni del Piano, il Comune promuove un'azione di programmazione, orientata alla condivisione di reti, all'uso delle reti pubbliche ed opera per acquisirne la proprietà.

Tutti gli operatori sono obbligati a coordinare i propri piani di sviluppo a medio termine con quelli del Comune e delle Aziende che gestiscono i diversi servizi.

Art. 16. Conferenza dei servizi

Il Comune deve provvedere, di concerto con gli enti interessati, a convocare una riunione con le aziende per la pianificazione degli interventi. Nel corso di tale riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal Comune, dagli enti interessati e dalle aziende, e il Comune, sulla base delle suddette risultanze, deciderà sull'opportunità di provvedere a convocare una apposita conferenza dei servizi.

La conferenza dei servizi deve essere convocata nei tempi necessari a ciascun ente e/o azienda per l'aggiornamento dei propri elementi di pianificazione e comunque non oltre i 90 gg. successivi alla riunione di cui al comma precedente.

Nel corso della conferenza dei servizi:

- vengono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune, gli enti e le aziende;
- vengono approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle aziende e la relativa temporizzazione;
- viene scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi in base a criteri di scelta tecnico-economici e/o di particolari vincoli urbanistici;
- vengono indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico-archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere;
- vengono scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgono più operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze;
- per ogni area di intervento dovrà essere individuato, ove possibile, l'ente o l'azienda che si assume l'onere di coordinare le attività realizzative;
- si devono prevedere i tempi e le modalità per inserire nel sottosuolo su strutture polifunzionali da realizzare lungo i marciapiedi tutti gli impianti tecnologici aerei presenti nelle zone storiche di pregio artistico individuate dal Piano Regolatore e dagli altri strumenti urbanistici.

Art. 17. Concessioni, presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo

Ogni operatore che intende eseguire interventi di installazione di nuovi sistemi a rete o di manutenzione di quelli esistenti, deve presentare all'Ufficio per il Sottosuolo la domanda di autorizzazione, allegandone il progetto. Da questo atto si svilupperà l'iter autorizzativo che porta all'approvazione o meno dell'opera. La relativa concessione all'uso del suolo o del sottosuolo pubblico è necessaria per:

- realizzare sulle strade e loro pertinenze gli impianti sotterranei di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento;
- variarne l'uso o mantenerne l'esercizio qualora l'impianto sia avvenuto senza concessione, pena le sanzioni previste dalla legge e la rimozione, a spese dell'interessato, delle opere abusivamente realizzate.

La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal Comune o dalla provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo unitario contemplante anche le opere nel sottosuolo, è soggetta ad autorizzazione. Insieme all'autorizzazione resa per l'esecuzione dei lavori deve essere anche rilasciata la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico (O.S.P.).

Il Comune disciplinerà, successivamente all'approvazione del PUGSS:

- i requisiti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di competenza;
- le modalità procedurali e i tempi per la conclusione del procedimento autorizzativo;
- gli oneri da sostenere e le garanzie finanziarie volte ad assicurare la regolare esecuzione delle opere e degli interventi di ripristino;
- i casi in cui, tenuto conto dei disposti di cui all'art. 20 della L. 241/1990, il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza che l'amministrazione abbia provveduto equivale a rilascio dell'autorizzazione;
- le modalità di gestione delle infrastrutture, tenuto conto dei disposti di cui all'art. 40 della L.R. 26/2003;
- le modalità di scambio di informazioni tra Comune ed Enti gestori relative alle reti tecnologiche e all'aggiornamento continuo di ogni dato relativo alle stesse.

L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati. Il Comune assicura che le infrastrutture di sua proprietà siano accessibili agli operatori dei servizi a

rete secondo modalità eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.

Il Comune può prevedere tempi di autorizzazione ridotti per favorire l'utilizzo di tecniche e soluzioni di posa a basso impatto ambientale.

L'autorizzazione deve riportare:

- le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;
- le modalità di ripristino;
- le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni.

Qualora gli interventi rivestano importanza sovracomunale, la scelta circa le caratteristiche delle infrastrutture consegue ad una Conferenza dei Servizi convocata dalla provincia competente per territorio o maggiormente interessata dall'intervento, cui compete, altresì, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei lavori, fatta salva l'ipotesi che l'intervento non sia già inserito nel progetto di un'opera già approvata.

Coloro che non osservano le prescrizioni e condizioni stabilite dalla concessione sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge.

Nel caso in cui non vi siano infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti ed il Comune non abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione, deve presentare apposita domanda di concessione.

La domanda di concessione deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:

- Progetto esecutivo di ogni intervento che si intende realizzare, sia di nuova costruzione di impianto o di infrastruttura, sia di rinnovo o manutenzione di impianto e di infrastruttura esistente, corredato di tutti i disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, ecc.).

Il progetto esecutivo ed i suoi allegati, ivi compresa una relazione tecnica sulle modalità di esecuzione dei lavori, devono contenere in dettaglio tutte le informazioni concernenti lo scavo e l'ingombro delle infrastrutture (dotti e apparecchiature) da posare nel sottosuolo, tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti e le informazioni dettagliate circa l'espansione geografica della rete ed il numero di tubi e di cavi a fibre ottiche di cui si richiede l'installazione.

La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supposte cartaceo in duplice copia e su supporto informatico.

- Nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio di reti TLC: progettazione esecutiva delle infrastrutture da posare nei cunicoli o gallerie del Comune corredata di tutti i disegni necessari (sezioni e particolari della galleria o cunicolo con riportato l'esatta ubicazione della nuova infrastruttura da posare e dei servizi esistenti con le distanze e le sezioni dagli stessi e fra gli stessi). La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico.
- Impegno del richiedente a versare al Comune, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di occupazione del suolo pubblico, comprese le spese di istruttoria e sopralluogo, l'indennità, o, in alternativa, se richiesto dal Comune, a presentare, non oltre 30 giorni dalla richiesta del Comune, il progetto esecutivo delle eventuali infrastrutture comunali da realizzare a scomputo di tale indennità, con tipologie, caratteristiche e quantità da concordare tra il Comune medesimo e l'operatore.
Tale progetto, corredato dei disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, ecc.), dovrà essere presentato su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico.
Nel caso di interventi concomitanti, ferma restando la responsabilità solidale per la corresponsione, nell'istanza sono indicate le quote di riparto.
- Impegno del richiedente all'acquisizione dei pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominate delle altre autorità competenti, diverse dal Comune, che si rendono necessari in relazione alle previsioni del progetto esecutivo.
- Indicazione della durata prevista dei lavori.
- Impegno dell'operatore a presentare, al momento del rilascio della concessione, polizza fideiussoria a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentire l'eventuale esecuzione d'ufficio, nonché per eventuali penalità e danni a beni Comunali, ivi comprese tutte le essenze arboree ed arbustive interessate. La fideiussione da prestare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 385/1993. La fideiussione deve prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Rosate entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune; deve prevedere, altresì, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.
- Impegno dell'operatore a stipulare idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose.
- Indicazione dell'estensione e delle dimensioni d'ingombro del cantiere.

- Indicazione degli enti concessionari di pubblici servizi e dei soggetti privati, che utilizzano gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati.
- Eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera precedente, al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sottoservizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia.
- La documentazione informatizzata.
- Elenco e generalità degli operatori concomitanti.
- Dichiarazione di disponibilità a posare le proprie reti di TLC in pozzetti e/o maxipozzetti comuni con altri operatori di telecomunicazioni.

Nessun intervento di nuova costruzione, ricostruzione, demolizione o riadattamento di impianti nel sottosuolo - escluse le opere normali di ordinaria manutenzione - potrà essere iniziata senza aver ottenuto dall'Ufficio per il Sottosuolo, su preventiva richiesta, la regolare autorizzazione di cui al comma precedente, autorizzazione che dovrà essere rilasciata nel termine di giorni 30 gg dalla presentazione della domanda.

Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di competenza comunale (v. D.Lgs. 285/1992), è competenza del Comune richiedere, contestualmente alla DIA, la richiesta di autorizzazione. Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza provinciale o statale, invece, gli atti sono di competenza di altre Amministrazioni (ANAS). Il rilascio delle autorizzazioni è necessario ai fini dell'inizio lavori.

Le attività devono essere condotte secondo le modalità ed i tempi previsti nell'atto autorizzativo e concordate con l'Ufficio del Sottosuolo. Prima di iniziare i lavori se ne dovrà dare avviso a tutti gli altri concessionari del suolo e del sottosuolo e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non vengano recati danni ai cavi, alle tubazioni ed ai manufatti esistenti.

Ove si tratti di progetti di particolare importanza, l'Ufficio per il Sottosuolo potrà stabilire un termine maggiore, non superiore però a 60 gg. dandone avviso per iscritto al richiedente.

L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti.

L'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e deve riportare:

- le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;
- le modalità di ripristino;
- gli oneri e le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavoro o di danni.

L'Ufficio per il Sottosuolo potrà, sempre nel termine-predetto, respingere il progetto e indicare all'interessato se ed in quali parti il progetto stesso debba essere modificato per ragioni di estetica o decoro cittadino o perché in contrasto con le norme generali di legge o speciali del presente Regolamento, di quelle di igiene o di qualsiasi altra disposizione municipale.

Il Comune deve provvedere alla predisposizione di appositi moduli sui quali i gestori, al termine di qualsiasi intervento nel sottosuolo urbano, si impegnano a riportare lo stato di fatto della rete oggetto di intervento ed un rilievo delle altre infrastrutture emerse all'interno del cantiere stesso.

I gestori sono tenuti a supportare l'Amministrazione nell'azione conoscitiva e di miglioramento del funzionamento dei sistemi e dei servizi forniti, comunicando al Comune ogni qualsivoglia attività di sviluppo o modifica delle caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti, nonché di aggiornamento informativo apportato al sistema di reti di propria competenza.

Art. 18. Regime tariffario e sanzionatorio

Il sottosuolo è un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere consentita esclusivamente secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire l'uso razionale del sottosuolo ed il coordinamento degli interventi per i diversi servizi, la tutela dell'ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute, nonché il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana.

Le Aziende che intendano occupare porzioni di suolo pubblico dovranno pertanto richiedere specifica autorizzazione e corrispondere una tassa di occupazione di suolo pubblico.

Gli oneri economici sostenuti dagli operatori per gli interventi di posa ed occupazione del sottosuolo pubblico dovranno corrispondere ad un canone annuale da determinarsi nell'ambito di una convenzione "ad hoc".

Le fondazioni e le pavimentazioni stradali subiscono un degrado permanente a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi, pertanto dovrà essere applicata una tariffa "una tantum" quale misura di compensazione al Comune, calcolata sulla base di diversi parametri infrastrutturali.

Le aziende devono garantire l'adozione di ogni presidio per tutelare l'incolumità delle persone e delle cose.

Resta ad esclusivo carico delle aziende ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia. Per la copertura di tali responsabilità le aziende autorizzate dovranno esibire, all'atto della richiesta, idonea polizza assicurativa o fideiussoria a garanzia della realizzazione a regola d'arte delle opere, da commisurarsi alla spesa prevista per l'apertura e la chiusura degli scavi effettuati su suolo pubblico. Tale garanzia potrà essere liberata solo a collaudo positivo effettuato e verbalizzato.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada".

Art. 19. Spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali e somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze

Compete al Comune adottare, con riferimento agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e dell'art. 69 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare:

- delle spese di sopralluogo e di istruttoria,
- dei depositi cauzionali,
- delle penali,
- delle somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze.

È corrisposta al Comune ed è comunque a carico del concessionario un'indennità a titolo di civico ristoro in relazione al complesso delle maggiori spese che vengono a gravare sul Comune, nonché dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi in conseguenza della realizzazione delle opere. Detta indennità è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la mobilità, comprese le infrastrutture sotterranee. L'indennità a titolo di civico ristoro riguarda pertanto il complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune quale ente esponentiale della collettività, nonché dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città, in conseguenza alla realizzazione delle opere. Tale indennità, oltre che nascere dall'esigenza di esentare il Comune, e quindi la collettività, dai suddetti maggiori oneri a seguito della realizzazione delle opere, ha anche la finalità, come si rileva dal contesto delle norme del presente Regolamento, di contribuire alla razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo, secondo le linee guida di cui alla D.P.C.M. 3 marzo 1999, in modo da contenere i disagi per la popolazione, l'ambiente e la mobilità, promuovendo scelte d'intervento che non comportino la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane.

Per la determinazione dell'indennità di civico ristoro si fa riferimento alle sottoindicate circostanze, a cui sono riconducibili:

- degrado permanente subito dalle fondazioni e dalle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e dei necessari interventi manutentivi;
- degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nell'area interessata ai lavori, qualora i lavori di scavo interferiscano con le aree di sviluppo degli apparati radicali di essenze vegetali;
- oneri, oltre che per il controllo della regolare esecuzione dei lavori, per garantire, in occasione della realizzazione degli interventi, la corretta gestione

della viabilità urbana, per limitare i disagi arrecati alla popolazione ed alle attività commerciali e produttive nelle aree interessate ai lavori e nelle aree limitrofe, per le deviazioni dei percorsi di linea e, comunque, per consentire la regolare agibilità e fluidità del traffico.

Per quanto concerne il degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori, l'importo dell'indennità deve essere commisurato in rapporto alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche del corpo stradale oggetto dei lavori medesimi, pervenendo alla individuazione del costo medio degli interventi sul quale applicare la quota percentuale necessaria per i maggiori oneri di manutenzione.

Per quanto concerne il degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nelle aree interessate dallo scavo, devono essere individuate classi omogenee di essenze, indicando, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale non sono consentiti, di regola, lavori di scavo. Deve essere, inoltre, individuata, per ogni classe la distanza dalla base del fusto entro la quale è invece consentito effettuare lavori di scavo, anche se esclusivamente in caso di assoluta necessità e secondo le prescrizioni dettate dal Comune. Facendo riferimento ad ipotesi in cui i lavori di scavo vengano effettuati entro le distanze di rispetto sopra individuate, e assumendo che sia dovuta, per ogni pianta interessata, un'indennità il cui importo è differenziato in funzione del valore delle essenze arboree, dovrà indicarsi un'indennità media determinata in relazione alle maggiori spese poste a carico del Comune, derivanti dalla maggiore necessità di successivi interventi di monitoraggio, controllo e manutenzione, finalizzati a preservare la funzionalità vegetativa e la sicurezza delle piante, in conseguenza all'interferenza dei lavori di scavo con gli apparati radicali.

Deve inoltre tenersi conto:

- dell'aumento delle prestazioni richieste al corpo di Polizia municipale, per assicurare, in rapporto ai tempi medi di esecuzione degli interventi, le variazioni alla mobilità, la sicurezza e la vigilanza idonee a garantire il massimo di fluidità del traffico; nonché alla Direzione Mobilità, per le attività di vigilanza e di controllo di competenza;
- dell'aumento del numero di chilometri percorsi dal servizio di trasporto pubblico a seguito di cantierizzazioni;
- dell'impiego di personale per l'attività di informazione sulle deviazioni (materiale informativo da affiggere alle paline interessate, sistemazione di indicatori di fermata provvisoria);
- di una quota compensativa a fronte degli effetti negativi sulle attività economiche e sulla popolazione che richiedono interventi successivi del Comune di recupero e sviluppo.

Art. 20. Reti di telecomunicazioni: criteri e modalità per la concessione dell'uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali

L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazione è subordinato al rilascio di apposita concessione come previsto dall'art. 4, comma 3 della L. 249 del 31 luglio 1997, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti.

Possono richiedere la concessione:

- i titolari delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma, della L. 249 del 31 luglio 1997;
- i concessionari del servizio pubblico nel caso previsto al settimo comma del medesimo art. 4 della L. 249 del 31 luglio 1997;
- in generale, tutti coloro che ne hanno diritto.

Art. 21. Norme transitorie

Per i procedimenti, relativi alla posa di reti, pendenti alla data di approvazione del presente Regolamento, la concessione del suolo e del sottosuolo pubblico è rilasciata secondo la disciplina del Regolamento stesso e secondo un piano di programma definito con deliberazione della Giunta comunale.

La concessione del suolo e del sottosuolo pubblico è rilasciata esclusivamente per la posa in opera dei cavi necessari per la contestuale realizzazione delle reti per le quali si sono presentate le domande. Eventuali cavi o canali che, all'atto del collaudo, risultino non occupati, sono resi disponibili per l'utilizzazione da parte del Comune, ivi compreso le infrastrutture accessorie.

Sono esclusi dalla normativa i lavori degli appalti di rifacimento delle reti relative ai servizi idrici già affidati alla data di entrata in vigore del regolamento che saranno trasferiti al nuovo soggetto gestore ai sensi della normativa di settore.